



Istituto Comprensivo Completo
Scuola dell'Infanzia - Elementare - Media
Via Monte Bisbino, 12 - 20052 MONZA
Cod. Mecc.MIIC8AE005 -
C.F. n° 94581270157
Tel.039735350 - Fax 0392720792
e-mail: montebisbino@virgilio.it

Regolamento del Consiglio d'Istituto

ARTICOLO 1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Giusto il contenuto delle vigenti disposizioni legislative in materia, poiché la popolazione scolastica dell'Istituto è superiore ai 500 alunni, il Consiglio d'Istituto è composto dai seguenti membri eletti:

- otto genitori
- otto docenti di cui 4 della Scuola Elementare, 2 della Scuola dell'Infanzia e 2 della Scuola Media
- due rappresentanti del personale ATA

Il Dirigente è membro di diritto del Consiglio d'Istituto.

ARTICOLO 2 DURATA IN CARICA E SURROGA DEI MEMBRI CESSATI

Ognuno dei membri eletti dura in carica in tre anni scolastici.

Coloro i quali durante il periodo del loro incarico perdono i requisiti per continuare a far parte del Consiglio o che si dimettono volontariamente verranno sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste.

In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive secondo la normativa vigente.

Perdono i requisiti i genitori i cui figli vengono trasferiti ad altri Istituti .

Decade dall'incarico qualunque membro eletto che non sia intervenuto per tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione.

ARTICOLO 3 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

IL Consiglio è presieduto da uno dei suoi membri scelto tra i rappresentanti dei genitori, eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti in una seconda votazione.

In caso di parità, nella seconda votazione, si ripete nuovamente la votazione ed in caso di parità viene eletto il genitore che in sede di elezioni ha ricevuto il maggior numero di voti.

Con le stesse modalità verrà eletto il Vice Presidente , scelto sempre fra i rappresentanti dei genitori.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La rappresentanza del Consiglio resta comunque del Presidente.

In caso di assenza anche del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal genitore Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 4 GIUNTA ESECUTIVA

In seno al Consiglio, viene eletta una Giunta Esecutiva. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, il quale svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa, e sono membri eletti dal Consiglio d'Istituto due genitori, un docente, un non docente. Le elezioni avverranno con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

ARTICOLO 5 SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Le funzioni di Segretario del C.d.I. sono affidate dal Presidente a turno a tutti i membri del Consiglio, escluso il Dirigente Scolastico, rispettando l'ordine alfabetico. In caso di assenza del Segretario di turno, questi verrà sostituito dal successivo in ordine alfabetico e subentrerà nell'incarico di segretario di turno alla prima riunione in cui sarà presente, il tutto fatto salvo il volontariato.

ARTICOLO 6 VERBALIZZAZIONE

Di ogni seduta il Segretario redige un verbale che deve contenere l'attestazione della validità della seduta, la sintesi della trattazione dei singoli punti dell'O.d.G., l'esito di eventuali votazioni.

Ogni membro del Consiglio può chiedere che sia posta a verbale una propria dichiarazione che, riportata per iscritto, sarà letta seduta stante. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere approvato di norma in apertura della seduta successiva. Il verbale del C.d.I. deve essere depositato negli uffici di Segreteria entro 5 giorni lavorativi successivi alla seduta.

Il Segretario d'istituto mette a disposizione copia del materiale necessario per la redazione del verbale (Verbale di Giunta, eventuali testi di delibere tecniche, prospetti preparatori, etc..)

ARTICOLO 7 RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese; in linea di massima l'attività del Consiglio è sospesa nei mesi di luglio e di agosto. La data, l'ora di convocazione, la durata, la sede e l'O.d.G. dovranno essere comunicati dal Presidente ai membri componenti con almeno 5 giorni di anticipo.

Il D.S. farà la stessa comunicazione a tutta la popolazione scolastica mediante avviso affisso negli appositi spazi adibiti alle pubblicazioni. Per la scuola elementare e media verrà, inoltre, dato avviso sul diario degli alunni, limitatamente al giorno, all'ora e al luogo di riunione del C.d.I. Per la scuola dell'Infanzia, copia della convocazione sarà affissa alla porta di ogni sezione. In

caso di particolare urgenza e gravità, il Presidente può convocare il Consiglio con il solo preavviso di 24 ore. La prima convocazione del C.d.I. è disposta dal Dirigente dopo 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione del C.d.I. può essere richiesta anche da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Presidente decide sulla richiesta di convocazione presentata da un numero inferiore di componenti.

ARTICOLO 8 VALIDITA' DELLE RIUNIONI

La riunione sarà valida purchè sia presente la metà più 1 dei suoi componenti in carica.

Se il numero legale non è raggiunto entro 30 minuti dall'ora fissata nella convocazione, il Presidente dichiara non valida la seduta e il Segretario ne verbalizza il motivo.

In tale caso, il Presidente riconvocherà la riunione, rispettando il contenuto dell'articolo 7 con il medesimo O.d.G.

Le assenze dovranno essere giustificate, preferibilmente per iscritto, in via eccezionale anche telefonicamente al Presidente.

ARTICOLO 9 MODALITA' DELLE RIUNIONI

All'inizio delle sedute viene fissato a maggioranza, su proposta del Presidente, il tempo di discussione per ogni argomento posto all'O.d.G.

Ciascun membro ha diritto alla parola sullo stesso argomento ogni qualvolta lo richieda, ma per non più di tre volte, anche non consecutive. All'ora fissata per il termine della riunione, nel caso non fosse esaurita la trattazione di tutti i punti all'O.d.G., il Presidente mette in votazione le seguenti proposte:

- 1- continuazione della seduta;
- 2- aggiornamento della seduta da tenersi al più presto possibile in data da concordare al momento;
- 3- rinvio degli argomenti inevasi alla successiva seduta ordinaria del Consiglio.

Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza relativa.

Nel caso prevalga la proposta n. 3, gli argomenti inevasi verranno posti tra i primi nella successiva riunione. Se nell'O.d.G. è menzionata la voce "varie ed eventuali", la trattazione deve cadere solo su argomenti relativi a problemi urgenti che sono sorti dopo l'invio dell'O.d.G. e dei quali non si sia riusciti a dare preventiva comunicazione e solo se l'unanimità dei membri presenti accetta di discuterne. La mozione d'ordine deve essere votata all'inizio della seduta.

Trattando la voce "varie ed eventuali", ciascun membro del Consiglio può prendere la parola per comunicare argomenti di particolare rilevanza o segnalare argomenti da inserire all'O.d.G. della riunione successiva.

ARTICOLO 10 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Tutte le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione avviene di norma per alzata di mano, salvo che venga espressamente richiesta per appello nominale anche da un solo membro del Consiglio. Quando si tratta di questioni di persone la discussione e le votazioni dovranno essere segrete.

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le “dichiarazioni di voto” con le quali possono essere brevemente esposti i motivi per i quali si vota a favore o contro la proposta o ci si astiene dal voto.

Le dichiarazioni di voto, non sono ammesse nel caso di votazione segreta.

Quando la votazione avviene per scheda segreta, il Presidente designa gli scrutatori.

Gli scrutatori accertano che vi sia corrispondenza tra il numero delle schede e dei votanti; qualora il numero delle schede risultasse superiore al numero dei votanti la votazione deve essere annullata e ripetuta.

Gli scrutatori procedono poi allo spoglio delle schede.

L'esito delle votazioni viene proclamato dal Presidente.

Perché la deliberazione sia valida occorre:

- che l'organo collegiale deliberi con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- che l'oggetto delle votazioni ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il Consiglio di Istituto prima di deliberare su argomenti che richiedano il parere consultivo di altri organi collegiali della scuola, deve possederne la relativa documentazione scritta che deve essere trasmessa almeno sette giorni prima della seduta, salvo casi di comprovata urgenza rimessa alla valutazione del Consiglio.

ARTICOLO 11 RIESAME DELLE DELIBERE

Nei 45 giorni successivi alla pubblicazione del verbale, di ciascuna delibera contenuta nei verbali può essere chiesto il riesame con ricorso motivato da chi ne abbia interesse e diritto

- a) per illegittimità
- b) quando il Consiglio oltrepassa le proprie sfere di competenza di cui all'art.6 del DPR 416/74.
- c) per mancata osservanza degli articoli del presente regolamento.

Il ricorso, unitamente al parere espresso dalla Giunta Esecutiva, che per tale incombenza potrà avvalersi di esperti esterni, sarà riportato al C. d'I. per la deliberazione definitiva.

ARTICOLO 12 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, il Consiglio d'Istituto delibera il programma annuale, verifica il programma e dispone in ordine all'impiego di mezzi finanziari per quanto riguarda il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole facenti parte dell'Istituto.

Il Consiglio, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, dei Consigli di interclasse e intersezione, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola, POF, nei limiti della disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) acquisto, rinnovo e conservazione delle varie attrezzature e dei sussidi didattici;
- b) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- c) criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche (corsi di recupero, sostegno, libere attività, visite guidate e viaggi);
- d) promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni ed esperienze e di intraprendere iniziative di collaborazione;
- e) partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare interesse educativo;
- f) forze e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dalla scuola.

Il Consiglio d'Istituto decide in materia di sperimentazione e di innovazione degli ordinamenti e delle strutture della scuola.

Il Consiglio, indica i criteri relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e attività scolastiche alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di interclasse e di intersezione e al piano annuale di attività connesse con il funzionamento della scuola.

Il Consiglio decide anche su ogni altra questione che non sia di competenza di altri organi.

La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale e ne redige la verifica; prepara i lavori del Consiglio d'Istituto sui quali esprime parere consultivo, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.

ARTICOLO 13 COMMISSIONI

Il Consiglio d'Istituto può costituire commissioni incaricate di svolgere ricerche, approfondire specifici argomenti, studiare problematiche relative al mondo scolastico per formulare concrete e mirate proposte al Consiglio sugli argomenti di cui sono state incaricate.

Le commissioni sono formate da membri del Consiglio d'Istituto e/o da genitori degli alunni delle scuole e da docenti delle scuole, nominate con delibera dello stesso.

Le proposte delle Commissioni al Consiglio d'Istituto devono essere formulate tramite una relazione, che deve essere inviata a tutti i membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione dell'organo collegiale, in cui si tratterà l'argomento di cui è stata incaricata la commissione.

ARTICOLO 14 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio d'Istituto allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola può decidere di consultare i rappresentanti degli altri organi collegiali e di chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio:

- a) rappresentanti degli enti locali;

- b) gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico-psico-socio-pedagogici e di orientamento;
- c) i membri di commissioni designate dal Consiglio
- d) esperti esterni su specifiche materie portate alla delibera dal Consiglio.

ARTICOLO 15 FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'O.d.G. è concordato dal Presidente del Consiglio e dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze amministrative e didattiche emergenti:

- a) dagli Organi competenti
- b) dagli Organi collegiali della scuola
- c) dall'Assemblea dei genitori
- d) dai singoli Consiglieri.

Sull'argomento all'o.d.g. del Consiglio tutti gli organismi e tutte le componenti della scuola hanno diritto di far pervenire per iscritto proposte e pareri al Consiglio di Istituto che deve annetterle agli atti e porle in discussione.

ARTICOLO 16 CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico (almeno in precedenza di ogni riunione del Consiglio d'Istituto).

La convocazione dovrà essere comunicata ai membri del C,d.I. e della Giunta con almeno cinque giorni di anticipo, che possono ridursi in caso di estrema necessità.

Essa inoltre sarà convocata entro cinque giorni ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio e due membri della Giunta stessa.

Alla convocazione dovrà essere allegata copia della documentazione relativa all'o.d.g.

Copia della convocazione della Giunta Esecutiva dovrà essere trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio.

Il verbale della riunione dovrà essere depositato entro tre giorni dalla stessa.

ARTICOLO 17 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo presso le scuole dell'Istituto della copia integrale del verbale scritta ed autenticata dal Segretario di turno del Consiglio.

Copia del verbale approvato ed eventuali allegati deliberati viene affissa all'Albo di ogni scuola, dove rimane esposto fino alla seduta successiva, e comunque per non meno di 15 giorni. All'albo della Direzione con il verbale sono affisse le delibere.

Il testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio resta a disposizione di chi abbia interesse presso la segreteria dell'istituto.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi; la copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria della scuola in cui si riunisce abitualmente il Consiglio d'Istituto e possono essere esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ARTICOLO 18 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Alla seduta del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso ed i membri del Consiglio di Circoscrizione di cui alla legge 278/76.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui sopra è sufficiente l'esplicito riconoscimento diretto da parte di un componente del Consiglio d'Istituto.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile, l'accertamento dei requisiti in questione dovrà avvenire da parte del Presidente mediante richiesta di un documento di identità.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

ARTICOLO 19 SEDE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto si riunisce nella sede della scuola di Via Monte Bisbino in orari compatibili con le necessità di lavoro dei suoi membri.